




UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale 2007/2013



Repubblica Italiana



REGIONE CALABRIA



**Città di
Reggio Calabria**



**Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Civiltà Antiche e
Moderne**

**PISU di Reggio Calabria – POR FESR Calabria 2007/2013 – Asse VIII – Linee di intervento
8.1.1.3**

Progetto finalizzato dall'intervento

“Creazione del Distretto culturale e relativa programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”

Oggetto: Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di allestimento degli ambienti espositivi della Mostra “La Zecca di Reggio attraverso i secoli: iconografia, cultura, economia e politica dall’epoca classica all’età moderna” presso i locali del foyer del teatro Comunale Cilea di Reggio Calabria – CIG - Z1E1445E1A

**PISU di Reggio Calabria – POR FESR Calabria 2007/2013 – Asse VIII – Linee di intervento
8.1.1.3 CUP H33D12000610006**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ACCETTAZIONE

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Sistema di gara e criterio di aggiudicazione
Art. 3	Importo dell'appalto
Art. 4	Cauzione provvisoria
Art. 5	Cauzione Definitiva
Art. 6	Sopralluogo Obbligatorio
Art. 7	Invariabilità dei prezzi
Art. 8	Termini e luogo di realizzazione del servizio di allestimento
Art. 9	Garanzia per i vizi della cosa
Art. 10	Forza Maggiore
Art. 11	Affidamento
Art. 12	Responsabile Tecnico dell'esecuzione
Art. 13	Responsabilità in genere della Ditta
Art. 14	Penalità
Art. 15	Stipula del contratto
Art. 16	Fallimento della ditta o morte del titolare
Art. 17	Variazione della ragione sociale
Art. 18	Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 19	Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
Art. 20	Subappalto
Art. 21	Risoluzione del contratto
Art. 22	Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno
Art. 23	Notificazioni
Art. 24	Trattamento dei dati personali
Art. 25	Spese contrattuali
Art. 26	Foro competente
Art. 27	Normativa di rinvio

PER ACCETTAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina bandisce il presente appalto per l'affidamento del servizio di allestimento degli ambienti espositivi della Mostra "La Zecca di Reggio attraverso i secoli: iconografia, cultura, economia e politica dall'epoca classica all'età moderna" presso i locali del foyer del teatro Comunale Cilea di Reggio Calabria, finanziato dal progetto PISU di Reggio Calabria – POR FESR Calabria 2007/2013 – Asse VIII – Linee di intervento 8.1.1.3 CUP H33D12000610006.

Le specifiche tecniche degli interventi previsti per l'allestimento degli ambienti espositivi sono indicate nell'Allegato Tecnico (Allegato I) che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in avanti Capitolato).

Nel seguito del presente capitolato il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne verrà indicata con il termine "Dipartimento" e la ditta aggiudicataria con il termine "Ditta".

Art. 2 – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione

La gara si svolgerà mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il Dipartimento procederà all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del/2006.

La procedura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte del Dipartimento.

Art. 3 – Importo dell'appalto

Importo complessivo a base d'asta è di € 39.000,00 (IVA inclusa)

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento e in nessun caso sarà suscettibile di revisione.

In tale importo sono compresi gli emolumenti ed ogni altro onere previsto dal CCNL nonché le spese di gestione ed ogni altra spesa prevedibile e/o non prevedibile.

Art. 4 – Cauzione Provvisoria

E' dovuta cauzione provvisoria da presentare mediante polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, pari al 2% dell'importo a base d'asta al netto di IVA secondo quanto previsto dall'art. 75 comma 8, corredata a pena esclusione, dall'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 5 – Cauzione Definitiva

La Ditta è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dal Dipartimento, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

PER ACCETTAZIONE

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alla norme Europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, com. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Messina.

In caso di R.T.I, tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Dipartimento.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 6 – Sopralluogo Obbligatorio

La Ditta concorrente deve obbligatoriamente effettuare un sopralluogo dei locali interessati al servizio, pena esclusione dalla gara.

Il sopralluogo, dovrà effettuarsi, previo appuntamento telefonico con il Responsabile scientifico del Progetto, Prof. Daniele Eligio Castrizio al numero di cellulare 3476435019 o previa richiesta all'indirizzo mail dcastrizio@unime.it.

L'effettuazione del sopralluogo sarà consentita al Legale Rappresentante o al Procuratore delle Ditte interessate o altro soggetto incaricato munito di apposita delega, da cui deve risultare la qualifica dell'incaricato, previa esibizione di idoneo documento di identità valido.

Non è consentito il sopralluogo da parte di uno stesso soggetto in nome e per conto di più concorrenti.

Nel corso del sopralluogo, potrà essere visionato o richiesto dalla ditta partecipante una copia del progetto esecutivo per la parte di competenza del servizio di allestimento degli ambienti espositivi.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella Busta n.1 contenente la Documentazione Amministrativa.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questo Dipartimento per errate o insufficienti valutazioni svolte dalla ditta concorrente nel formulare l'offerta.

Art. 7 – Invariabilità dei prezzi.

I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso di forza maggiore, per tutta la durata della prestazione del servizio.

Art. 8 – Termini e luogo di realizzazione del servizio di allestimento

La realizzazione degli interventi di cui all'allegato tecnico (allegato 1) dovrà avvenire in luogo diverso dai locali destinati alla Mostra. La fornitura e posa in opera degli stessi deve essere effettuato presso la sala foyer del Teatro Cilea di Reggio Calabria entro un termine massimo di giorni 30, naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula del contratto e dal ricevimento del relativo buono di ordine emesso dal Dipartimento.

Ogni struttura espositiva deve essere assolutamente autoportante e le relative operazioni di montaggio e smontaggio nei locali della sala foyer del Teatro devono essere effettuati senza provocare danni o lesioni all'ambiente circostante.

PER ACCETTAZIONE

Art. 9 – Garanzia per i vizi della cosa

Nel caso venisse accertato – al momento della consegna e posa in opera delle opere realizzate – che le caratteristiche e la qualità non corrispondano a quelle specificate nel capitolato tecnico e dal progetto esecutivo, la Ditta è obbligata a rimediare a proprie spese entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta fornitura, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, la rescissione del contratto.

Art. 10 – Forza maggiore

Nel caso in cui la Ditta, per motivi ad essa non imputabili, non fosse in grado di effettuare la realizzazione e posa in opera degli interventi richiesti per l'allestimento della Mostra nei tempi stabiliti all'art. 8 determinando un ritardo nella fornitura superiore a 10 (venti) giorni naturali e continuativi, il Dipartimento si riserva il diritto di recedere il contratto, o in alternativa la facoltà di applicare una penale di cui all'art. 12. La presentazione da parte della Ditta di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni o chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione o la sospensione della decorrenza dei termini contrattuali.

Art.11 – Affidamento

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche emanate in Territorio Nazionale in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La realizzazione del servizio di allestimento degli ambienti espositivi della mostra dovrà essere conforme alle norme europee.

La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante al Dipartimento, altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate, sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione,
- la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione del servizio;
- non addivenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta, lo sarà per il Dipartimento subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo che si concretizzerà con la stesura della lettera contratto e l'emissione del relativo buono di ordine.

Art. 12 – Responsabile Tecnico dell'esecuzione

Il Dipartimento, si riserva la facoltà di nominare un Responsabile Tecnico dell'esecuzione dei lavori di allestimento della mostra che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria con successiva lettera.

Il Responsabile tecnico provvederà al coordinamento e al controllo delle varie fasi dell'allestimento commissionato effettuando anche visite presso la sede operativa della ditta aggiudicataria per assicurare la

PER ACCETTAZIONE

regolare esecuzione del servizio affinché esso sia conforme al presente capitolato e rispecchi fedelmente quanto previsto del progetto esecutivo. Qualora da tali controlli dovesse risultare che il servizio non è conforme a quanto previsto nel presente capitolato e soprattutto nell'Allegato Tecnico, la Ditta dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, il Dipartimento si riserva di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva.

Art. 13 – Responsabilità in genere della ditta

La realizzazione del servizio di allestimento degli ambienti espositivi della mostra di cui al presente Capitolato è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Ditta che garantisce, in ogni tempo, il Dipartimento contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

E' fatto obbligo alla ditta di adottare, nella esecuzione dei servizi e forniture oggetto del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei propri addetti e dei terzi, avendo particolare cura di evitare danni all'ambiente circostante.

Eventuali danni provocati dalla mancata tutela dei locali di indiscusso pregio architettonico e storico del Teatro Cilea di Reggio Calabria, sono a carico della ditta.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché le opere realizzate e il materiale richiesto non subiscano danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo carico – il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per materiale smarrito o reso inservibile durante il trasporto

Art. 14 – Penalità

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta verrà applicata alla stessa, per ogni giorno di ritardo – sino ad un massimo di giorni 10 (dieci) - una penale pecuniaria pari all'1% dell'importo netto di aggiudicazione.

Il Dipartimento si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto di IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Ditta per iscritto da parte del Dipartimento. La Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Dipartimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, si provvederà a recuperare l'importo sul pagamento della relativa fattura.

Art. 15 – Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato nei termini di cui all'art. 11 del Codice dei contratti.

Art. 16 – Fallimento della ditta o morte del titolare

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, il Dipartimento, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la

PER ACCETTAZIONE

continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui il Dipartimento decida di applicare l'art. 140 del D.Lgs. n.163/2006.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta (individuale), è facoltà del Dipartimento proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Art. 17 – Variazione della ragione sociale

Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta dovranno essere comunicate con un anticipo di dieci giorni a mezzo PEC e si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso del Dipartimento, il quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcune genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 10 giorni a mezzo PEC, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

Art. 18 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo della realizzazione del servizio sarà pagato da questa Dipartimento in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica nei tempi e nei modi stabiliti dalle normative vigenti, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Società, e di regolare esecuzione del servizio reso.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 la Società è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dal Dipartimento, apposito cc. postale o bancario dedicato.

La fattura elettronica dovrà riportate obbligatoriamente le informazioni contenute nel relativo Buono di Ordine

Art. 19 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

E' vietata, da parte della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Dipartimento al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 20 – Subappalto

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 21 – Risoluzione del contratto

Oltre nelle ipotesi previste dall'artt. di cui al presente capitolato, il Dipartimento ha facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura del servizio diverso da quello richiesto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizzato;

PER ACCETTAZIONE

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la società dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni;
- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Dipartimento il diritto di affidare a terzi la realizzazione del servizio, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dal Dipartimento, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, il Dipartimento avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Società a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 22 – Clausola risolutiva espressa – Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, il Dipartimento ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di cui all'art. 26, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

Art. 23 – Notificazioni.

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto d'appalto sono inviate dal Dipartimento all'indirizzo P.E.C. indicato dalla ditta, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

PER ACCETTAZIONE

Art. 25 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.

Art. 26 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Art. 27 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

PER ACCETTAZIONE
LA DITTA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(f.to Prof. Mario Bolognari)